

Bologna, 25/09/2006

ARSEA News n. 56_2006

SPORT: ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si è espressa in merito ad un comportamento adottato in ambito sportivo che si è configurato come abuso di posizione dominante. Il provvedimento è datato (18 novembre 1992) ma si ritiene possa costituire ancora un argomento di attualità.

La controversia nasce a seguito della denuncia presentata dall'AICI in cui si evidenziava come la Federazione Italiana Vela avesse adottato, nel settembre del 1989, un regolamento che riconosceva come sistemi ufficiali funzionali allo svolgimento delle regate veliche d'altura, esclusivamente quelli di cui la FIV stessa era licenziataria esclusiva per l'Italia, riconoscendo – ma solo in un primo momento – la possibilità di utilizzare altri sistemi previa acquisizione dell'autorizzazione da parte della Federazione. A tale regolamento erano seguiti comportamenti dissuasivi intrapresi dalla FIV presso i circoli affiliati volti ad esortarli a non utilizzare il sistema CHS, di cui era licenziataria l'AICI.

La necessità di fornirsi di sistemi di stazza comporta per gli armatori dei costi e pertanto l'armatore viene portato a scegliere il sistema che gli consente di svolgere tutte le manifestazioni e quindi il sistema previsto dalla FIV.

Pur non operando direttamente i due soggetti (FIV ed AICI) nel mercato dei sistemi di stazzatura, e non avendo pertanto un interesse economico diretto, la scelta del sistema condiziona la loro posizione del mercato in quanto condiziona l'organizzazione delle regate veliche d'altura.

L'AICI, nel caso di specie, subisce una concorrenza sleale da parte della FIV nell'organizzazione delle regate veliche d'altura, perdendo quegli introiti tipicamente legati a queste manifestazioni sportive quali le sponsorizzazioni e le cessioni dei diritti di ripresa televisiva che non può organizzare in quanto non dotata del sistema prescelto dalla FIV.

Non vi è dubbio circa la possibilità di applicare alla FIV le norme sulla concorrenza (legge n. 287/90).

A tal fine si considera infatti impresa "qualsiasi entità che esercita un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento" (ultimamente si veda Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, causa 41/90, Klaus Hofner e Fritz Elser c. Macrotron GmbH). Costituisce d'altra parte un'attività di natura economica qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dalla ricerca di profitto (in questo senso, Corte di Giustizia, 20 marzo 1985, causa 41/83, Italia/Commissione; Commissione CE, 27 ottobre 1992, caso n. IV/33.384 e 33 .378, Pauwels Travel BVBA/FIFA e aa.).

La posizione dominante della FIV sul mercato rilevante è data dall'essere l'attività velica che essa è in grado di gestire sotto il profilo economico ed organizzativo prevalente su quella gestita dalla sua unica concorrente, l'AICI. Infatti, nel comparto dell'attività velica riservata alle classi olimpiche, la FIV è l'unico soggetto che cura la gestione economica e organizzativa. Nel più ridotto comparto della vela d'altura, essa si trova in concorrenza con l'AICI, ma come dimostrato nel corso delle attività di indagine, è riuscita in soli due anni a promuovere lo sviluppo presso i circoli del sistema di stazza di cui è licenziataria, e a sottrarre, in tal modo, quote di mercato crescenti all'organizzazione dell'AICI.

La possibilità della FIV di rafforzare la sua posizione sul mercato rilevante è data, inoltre, dal suo ruolo istituzionale, traducesi essenzialmente nell'esercizio di poteri di regolamentazione e di

coordinamento delle attività veliche, attuato quest'ultimo attraverso l'assegnazione ai diversi circoli velici di manifestazioni agonistiche di rilievo nazionale ed internazionale e la redazione dei calendari delle regate cui viene riconosciuto interesse federale.

In virtù della sua posizione istituzionale la FIV gode, tra l'altro, di una rappresentatività esclusiva sul piano internazionale, riceve i finanziamenti del CONI e intrattiene rapporti privilegiati con i circoli velici.

Come affermato in più occasioni dalla Corte di Giustizia delle comunità europee, la nozione di sfruttamento abusivo di posizione dominante è una nozione obiettiva che riguarda il comportamento dell'impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui detta impresa opera. Tale situazione ricorre allorché, per esempio, *"il comportamento considerato ha l'effetto di frapporte ostacolo al mantenimento del livello di concorrenza esistente ancora sul mercato o allo sviluppo di questa concorrenza"* (Corte Giustizia, sentenza 13 febbraio 1979, Causa 85/76, Hoffman-La Roche/Commissione, e 23 aprile 1991, Causa 41/90, Klaus Hofner e Fritz Elser/Macroton GmbH).

Il potere autorizzatorio della FIV, peraltro assolutamente indefinito nei presupposti e nell'ambito di applicazione, è stato sfruttato come strumento di controllo ed indirizzo dell'intera attività dei circoli, cioè anche di quella esulante dall'ambito agonistico di rilevanza federale. Attraverso l'estensione abusiva del proprio potere, la FIV ha costantemente rammentato ai circoli il suo disfavore per il sistema CHS e la sua volontà di promuovere la generalizzata adozione del sistema IMS, ampliando così la propria sfera di influenza nel mercato rilevante con conseguente pregiudizio dell'AICI.

In conclusione....

Ad escludere che il comportamento della FIV possa qualificarsi come abusivo non vale il richiamo ai vincoli associativi intercorrenti fra essa e i circoli velici affiliati.

Il principio della libertà di concorrenza, vigente del nostro ordinamento giuridico e sancito da ultimo dalla legge n. 287/90, non consente di precludere agli associati di una federazione sportiva, attraverso un'indebita estensione di poteri regolamentari riconosciuti dall'ordinamento sportivo in ambiti diversi, l'esercizio di attività sportive che comprendono la sperimentazione e l'utilizzazione di regole diverse da quelle raccomandate per lo svolgimento delle manifestazioni federali, ove le regole federali sono da ritenersi vincolanti.